

RAIFFEISEN

3
Grazie per
la vostra fiducia

Gentile cliente,

desideriamo ringraziarla per la fiducia riposta in Raiffeisen. Saremo lieti di poterla assistere anche in futuro.

Con la presente desideriamo segnalarle le modifiche principali relative ai nostri regolamenti di base, apportate in seguito a mutate condizioni quadro. Si tratta, da un lato, di modifiche mirate ai contenuti dei regolamenti di base e, dall'altro, dello spostamento della data di entrata in vigore dei regolamenti aggiornati.

Regolamenti di base aggiornati al 1° aprile 2023: panoramica delle modifiche

Nelle seguenti sezioni illustriamo le principali modifiche a livello di contenuto relative ai regolamenti di base. Queste includono le Condizioni generali di affari (CGA), il Regolamento di deposito e le Condizioni per il traffico dei pagamenti. Oltre alle modifiche importanti qui descritte, abbiamo effettuato dei cambiamenti in alcune formulazioni.

Per rispetto dell'ambiente, rinunciamo a inviare i regolamenti rivisti in forma cartacea. Trova i regolamenti completi sul sito www.raiffeisen.ch/informazione-legale o presso la sua Banca Raiffeisen locale.

La preghiamo di tenere presente che, in assenza di sua contestazione entro 30 giorni, tutte le modifiche si intendono approvate.

CGA, cifra 3 | Comunicazioni, presa di contatto e firme

Con l'integrazione della cifra 3 delle CGA, ora affermiamo esplicitamente che la Banca può contattare la clientela al di là dei confini nazionali. Questa integrazione riguarda esclusivamente l'invio transfrontaliero di informazioni e documenti alla clientela domiciliata all'estero.

3. Comunicazioni, presa di contatto e firme

[...]

Nell'ambito della relazione d'affari esistente, in linea con le prescrizioni in materia di vigilanza la Banca può contattare il cliente oltre confine e fargli pervenire informazioni in forma cartacea o elettronica.

CGA, cifra 7 | Condizioni (interessi, prezzi e altre disposizioni)

In caso di modifica delle condizioni, la cifra 7 delle CGA ora ribadisce espressamente che lei, in quanto cliente, ha la facoltà di disdire le prestazioni interessate dalle modifiche alle condizioni finora vigenti. Allo stesso tempo, la cifra è stata integrata con la nota che, in assenza di una contestazione da parte del cliente entro 30 giorni, le modifiche alle condizioni si intendono approvate.

7. Condizioni (interessi, prezzi e altre disposizioni)

[...]

Con la comunicazione il cliente può ricorrere, in caso di contestazione, alla disdetta del servizio oggetto di modifica alle condizioni vigenti fino a quel momento.

In assenza di contestazione entro 30 giorni le modifiche si considerano approvate.

CGA, cifra 11 e altri regolamenti | Limitazione delle prestazioni

La possibilità da parte della Banca di limitare le prestazioni a determinate condizioni viene concretizzata. In tale contesto, si riportano in particolare le misure nazionali e internazionali relative agli embarghi e alle sanzioni.

Ciò riguarda le seguenti disposizioni:

- CGA, cifra 11/Limitazione delle prestazioni
- Regolamento di deposito, cifra 4/Custodia
- Regolamento di deposito, cifra 8/Amministrazione
- Regolamento di deposito, cifra 10/Transazioni con strumenti finanziari
- Condizioni per il traffico dei pagamenti, cifra 3/Esecuzioni del pagamento
- Condizioni per il traffico dei pagamenti, cifra 7/Accredito di pagamenti in entrata

11. Limitazione delle prestazioni

La Banca può limitare, in parte o completamente, l'utilizzo di servizi e prodotti nei confronti del cliente, al fine di ottemperare a norme o disposizioni legali, amministrative o regolamentari nazionali o internazionali quali embarghi, sanzioni, disposizioni in materia di riciclaggio di denaro o per motivi di rischio propri. In questo contesto la Banca può in particolare rifiutare l'esecuzione di transazioni del traffico dei pagamenti o in titoli oppure operazioni in contanti.

Le cifre menzionate sopra nel Regolamento di deposito e nelle Condizioni per il traffico dei pagamenti saranno integrate per analogia.

Rinvio della data di entrata in vigore

In futuro, i regolamenti di base aggiornati entreranno in vigore il 1° aprile, anziché il 1° gennaio come in precedenza. Pertanto lei, in quanto cliente, riceverà tempestivamente le informazioni sugli imminenti aggiornamenti e le modifiche.

Queste regole si applicano a tutti i futuri aggiornamenti dei regolamenti di base.

Come di consueto, lei ha 30 giorni di tempo per opporsi alle modifiche dal momento della ricezione della relativa informazione. In mancanza di obiezioni, i rispettivi regolamenti aggiornati si intendono approvati.

Ha delle domande? Il suo consulente è sempre a sua completa disposizione.

